



Comune di CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEI MERCATI**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/01/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 16/12/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18/07/2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/05/2023

INDICE

articolo	pagina	articolo	pagina
Sezione DISPOSIZIONI COMUNI	4	Art. 34 – Rimozione della pubblicità	32
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento	5	Art. 35 . Le esposizioni pubblicitarie abusive	33
Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali e comuni	5	Art. 36 . Il piano generale degli impianti pubblicitari	33
Art. 3 – Presupposto del canone	6	Sezione: IL CANONE CAEP	35
Art. 4 – Soggetto obbligato al pagamento del canone	7	Art. 37 – Il canone	36
Art. 5 – Soggetto attivo del rapporto patrimoniale e gestione	8	Art. 38 – Criteri generali per al determinazione della tariffa del canone	36
Art. 6 – Funzionario Responsabile del Canone	8	Art. 39 – Criteri speciali per la determinazione della tariffa del canone	37
Art. 7 – Tariffe del Canone	8	Art. 40 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	38
Art. 8 – Adempimenti dichiarativi	9	Art. 41 – Determinazione delle tariffe annuali	38
Art. 9 – Disposizioni comuni in materia di versamento	9	Art. 42 – Determinazione delle tariffe giornaliere	39
Art. 10 – Rimborsi	10	Art. 43 – Ulteriori regole per la determinazione in concreto del canone	39
Art. 11 – Accertamento – recupero canone	10	Art. 44 – Riduzioni del canone	40
Art. 12 – Sanzioni e indennità	10	Art. 45 – Esenzioni	41
Art. 13 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	11	Art. 46 – Canone per le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	45
Art. 14 – Autotutela	12	Art. 47 – Disposizioni specifiche in materia di versamenti e scadenze	46
Art. 15 – Riscossione coattiva	12		
		Sezione LE PUBBLICHE AFFISSIONI	48
Sezione LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	14	Art. 48 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	49
Art. 16 – Domanda per l’occupazione di suolo pubblico	15	Art. 49 – Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni	49
Art. 17 – Termini per la presentazione della domanda o comunicazione	16	Art. 50 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	50
Art. 18 – Istruttoria della domanda e rilascio della concessione – Durata	17	Art. 51 – Esenzioni del canone Pubbliche affissioni	50
Art. 19 - Titolarità della concessione	18	Art. 52 Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	50
Art. 20 – Rinnovo, proroga, disdetta, sospensione e rinuncia	20		
Art. 21 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	21	Sezione FATTISPECIE SPECIFICHE	52
Art. 22 – Decadenza ed estinzione della concessione	22	Art. 53 – Passi carrabili e accessi carrabili	53
Art. 23 – Natura della concessione di suolo pubblico – Tipi di occupazione	23	Art. 54 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante	53
Art. 24 - Procedimento speciale: le occupazioni occasionali	23	Art. 55 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	54
Art. 25 – Procedimento speciale: le occupazioni d’urgenza	24	Art. 56 - Occupazioni del suolo pubblico per lo svolgimento di feste o altri eventi	54
Art. 26 – Procedimento speciale: le occupazioni abusive	24	Art. 57 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante	56
Sezione ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	26	Art. 58 – Occupazioni a sviluppo progressivo (cantieri mobili)	57
Art. 27 – Istanze per i messaggi pubblicitari	27	Art. 59 – Pubblici esercizi	57
Art. 28 –Tipologie di mezzi pubblicitari	28	Art. 60 – Attività edile	57
Art. 29 – Istruttoria amministrativa	29	Art. 61 – Occupazione per contenitori per la raccolta dei rifiuti	58
Art. 30 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	30	Art. 62 – Attività di propaganda elettorale	58
Art. 31 – Rinnovo, proroga e disdetta	31	Art. 63 – Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	58
Art. 32 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	32	Art. 64 – Occupazioni con elementi di arredo	58

Art. 33 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione	32	Art. 65 – Esposizioni merci fuori negozio	59
articolo	pagina	articolo	pagina
Art. 66 – Occupazioni con tende e soprassuolo in genere	59	Art. 82 – Occupazioni abusive	68
Art. 67 – Occupazione per traslochi	59	Sezione DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	69
Art. 68 - Serbatoi	59	Art. 83 – Regime transitorio nello stato di emergenza	70
Art. 68 bis - Convenzioni per l'utilizzo temporaneo del suolo per funzioni di utilità pubblica	60	Art. 84 – Norme transitorie speciali in materia di occupazione di suolo pubblico	70
Art. 69 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari "Camion vela"	61	Art. 85 – Regime transitorio	72
Art. 70 – Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	61	Art. 86 – Disposizioni finali	72
Art. 71 – Freccie direzionali – Pre - insegne	61	Art. 87 – Entrata in vigore	72
Art. 72 - Locandine	62		
Art. 73 – Striscioni e gonfaloni	62	Sezione ALLEGATI	73
Art. 74 – Dichiarazioni per particolari tipologie	62	Allegato A	74
Art. 75 – Indirizzi in materia di pubblicità discriminatoria, lesiva della dignità delle persone o finalizzata alla prevenzione del gioco d'azzardo	64	Allegato B	76
Sezione I MERCATI	65		
Art. 76 – Disposizioni generali	66		
Art. 77 – Rinvio alla normativa speciale	66		
Art. 78 – Domanda di occupazione	66		
Art. 79 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone dei mercati	66		
Art. 80 – Classificazione dei mercati in base alla localizzazione	67		
Art. 81 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	68		

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE COMUNI

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato con i poteri previsti dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce ed applica nel Comune di Casalecchio di Reno:
 - a) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (in breve canone CAEP);
 - b) il canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (in breve canone Mercati) disciplinato dai commi da 837 a 847 della medesima legge;
 - c) disciplina, inoltre, il servizio delle pubbliche affissioni.
2. I nuovi canoni sostituiscono tutti i previgenti sistemi di prelievo, comunque denominati ed applicati nel territorio comunale.
3. Il canone CAEP è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali. Sono fatti salvi soltanto quelli connessi a specifiche prestazioni di servizi, come, a titolo di esempio, gli oneri per la fruizione dell'elettricità.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali e comuni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: ogni occupazione, con titolo o senza titolo, di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, e degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: l'atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio in ragione dell'occupazione. In particolare: per concessione si intende il provvedimento con il quale l'Ente attribuisce o trasferisce nuove posizioni giuridiche o facoltà al privato, stabilendone limiti di godimento; per autorizzazione si intende il provvedimento amministrativo che consente l'esercizio di un diritto a chi ne è già titolare; l'autorizzazione, pertanto, rende concretamente esercitabile un diritto.
 - c) canone: il canone patrimoniale istituito dal presente regolamento (canone CAEP o canone Mercati) dovuto dall'occupante;
 - d) tariffa: base economica determinata dalla legge, fissata e rideterminata dal Comune periodicamente in forza dei poteri assegnati dalla legge per la determinazione quantitativa del canone sub c).
 - e) funzionario responsabile del canone il funzionario, se interno all'ente, o il responsabile designato dal concessionario nell'ipotesi di affidamento della riscossione ed accertamento del canone a soggetto iscritto all'Albo nazionale previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997;
 - f) impianto pubblicitario: ogni mezzo, così definito dal Codice della Strada, installato o presente sulle vie o le piazze o da queste visibili, ed altresì ogni mezzo comunque utilizzato per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, compresi i mezzi installati sulle facciate o i tetti dei fabbricati;
 - g) abusivo/a: ogni occupazione ovvero ogni esposizione pubblicitaria priva dell'originario permesso dell'ente (concessione o autorizzazione);
 - h) impianti delle pubbliche affissioni: le plance installate sulla pubblica via sulle quali si effettua l'esposizione di manifesti affissi mediante colla e mediante idoneo servizio erogato dall'ente;

i) Codice della Strada: D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.2. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale. È altresì vietato installare mezzi pubblicitari comunque denominati e/o diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione il suolo deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione e risultare completa.

5. Nel provvedimento di autorizzazione o concessione sono inserite eventuali prescrizioni specifiche.

6. Per le occupazioni con opere edilizie si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso. In sede di presentazione della domanda il richiedente deve assolvere agli obblighi previsti per l'imposta di bollo.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

10 Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

11. Nelle aree comunali sono ricompresi i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuato a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Presupposto del pagamento del canone sono:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (art. 825 c.c.) e le aree comunque soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge (in forza di sentenza, di atto amministrativo autoritativo, contratto, testamento oppure risultante da fatti concludenti come nel caso di usucapione, possesso collettivo "*ab immemorabili*", ovvero assegnazione per liberalità del proprietario alla fruizione di un'area da parte della collettività, usualmente nota come "*dicatio ad patriam*").

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione espressamente prevista. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme utili ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del Codice della Strada, ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

3. L'applicazione del canone previsto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

4. Nei tratti di strada posti al di fuori del centro abitato, come delimitato all'art. 2 comma 7 del Codice della Strada, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune anche in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province purché le stesse non abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 della legge 160/2019.

Articolo 4

Soggetto obbligato al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del codice civile e salvo diritto di regresso.

4 L'amministratore di condominio adempie ai sensi dell'art.1180 c.c. al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione. Per agevolare l'identificazione dell'amministratore nei condomini, è obbligatorio apporre alla porta di ingresso o nell'atrio dei medesimi una targa o cartello identificativo durevole, in cui siano specificati gli elementi minimi per l'identificazione precisa dell'amministratore. Il Comune promuove, nel perseguimento dei fini di individuazione dei referenti di ogni condominio, diffusione dei provvedimenti del Sindaco, tutela della sicurezza nella città, la costituzione di un archivio degli amministratori o referenti legali di ogni condominio e ne cura il periodico aggiornamento, anche adottando modalità telematiche di comunicazione e di aggiornamento periodico dei dati a cura degli stessi interessati.6. Il canone patrimoniale è sempre a carico del titolare della concessione. Non hanno rilievo, quanto all'obbligo di corrispondere il canone, gli accordi privati per l'uso dell'area (in comodato o in affitto d'azienda) se non si realizza la cessione della proprietà dell'azienda stessa e non si dà corso alla conseguente voltura di intestazione.

Articolo 5

Soggetto attivo del rapporto patrimoniale e gestione

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Casalecchio di Reno può affidare l'accertamento e la riscossione, eventualmente anche in modo disgiunto, di ciascuna delle componenti del canone CAEP (per il fenomeno pubblicitario o per l'occupazione di suolo pubblico) e del canone dei Mercati.
3. Nel caso indicato al comma precedente i rapporti sono regolati da apposita concessione e da relativo contratto.

Articolo 6

Funzionario Responsabile del Canone

1. Il Funzionario Responsabile del Canone è il funzionario comunale cui sono attribuite, con delibera di Giunta Comunale, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di riscossione, accertamento e rimborso del canone.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, identifica la persona più idonea a ricoprire la funzione di cui sopra.
3. La funzione può essere suddivisa in relazione alle differenti componenti del canone.
4. Nel caso di affidamento in concessione di una o più componenti del canone il Funzionario Responsabile del Canone coincide con persona designata dal concessionario.

Articolo 7

Tariffe del canone

1. La tariffa finale del canone, espressa in valuta corrente e rapportata al relativo fattore di commisurazione (dimensioni, durata e tempo) è il risultato dell'applicazione alla tariffa standard degli indici coefficienti e di ogni fattore di riduzione o maggiorazione, avuto riguardo alle differenti tipologie e situazioni, disciplinati dal presente regolamento a norma del disposto dell'art. 42 lettera f) ultima parte del TUEL.

2. La Giunta Comunale, con propria delibera, da adottarsi entro il termine di adozione del bilancio di previsione (e comunque idonea a produrre effetti a decorrere dal 1° gennaio qualora il termine per l'approvazione del bilancio sia stato differito dalla legge) determina, a norma del disposto dell'art. 48 del TUEL:

- a) la concreta misura delle tariffe standard
- b) i singoli indici moltiplicatori.

Art. 8 **Adempimenti dichiarativi**

1. Ai fini della liquidazione del canone patrimoniale da pagare la dichiarazione è sostituita dalla copia della nuova concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il servizio competente per la determinazione del canone, nell'ambito dell'istruttoria, può richiedere dati eventualmente mancanti o non chiaramente desumibili dalla concessione o autorizzazione, richiedendo all'interessato di compilare un apposito modello..
3. Per le fattispecie di carattere permanente (sia pubblicitarie che per occupazione di suolo pubblico) risultanti dalle registrazioni degli archivi informatici e cartacei dell'imposta comunale sulla pubblicità ovvero del canone di occupazione di suolo pubblico, l'ufficio competente fa riferimento ai dati registrati e da ultimo disponibili.
4. Il titolare di autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari di natura permanente può comunicare al Comune o al concessionario per la riscossione la decisione di rimuovere il mezzo pubblicitario entro il 31 gennaio di ogni anno. Decorso tale termine il canone annuale verrà preteso per l'intero anno in corso e la cancellazione verrà tenuta presente a decorrere dall'anno successivo.
5. Per i mercati in convenzione l'adempimento dichiarativo è assolto con il rilascio della concessione pluriennale. Il canone resta a carico del titolare della concessione anche in caso di affitto o cessione in uso della postazione al mercato.
6. L'ammissione alla spunta nei mercati cittadini, effettuata secondo le modalità previste dal regolamento comunale del mercato su area pubblica, sostituisce ogni e qualsiasi adempimento dichiarativo.

Art. 9 **Disposizioni comuni in materia di versamento**

1. Il versamento del canone patrimoniale deve essere eseguito:
 - a) alle scadenze distintamente indicate nel regolamento, per le fattispecie permanenti soggette al pagamento del canone CAEP annuale;
 - b) anticipatamente all'esposizione pubblicitaria o alla realizzazione dell'occupazione di suolo pubblico, secondo la puntuale disciplina riportata nel presente regolamento, se il canone CAEP riguarda fattispecie temporanee;
 - c) con i tempi e le modalità indicate al titolo VIII per le fattispecie soggette al pagamento del canone dei Mercati.
2. L'omesso pagamento alle scadenze previste dal presente regolamento configura inadempimento ed è soggetto al pagamento di una sanzione, nella misura indicata al successivo articolo 12.
3. Le modalità di pagamento ammesse sono quelle previste dalla legge statale. Il Comune di riserva la possibilità di rendere possibili ulteriori metodi di pagamento, se ritenuti comodi per l'utente ed efficienti per il Comune.

4. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione o autorizzazione. La validità della stessa è subordinata alla dimostrazione di avvenuto pagamento.

5. Nel caso in cui il mancato pagamento sia collegato alla mancanza del titolo di concessione o autorizzazione il canone è sostituito dall'indennità disciplinata all'articolo 12.

6. Il mancato pagamento alle scadenze comporta l'assoggettamento al procedimento di recupero.

7. E' ammesso il pagamento spontaneo tardivo con applicazione della sanzione ridotta del 5% del canone non pagato e degli interessi moratori calcolati, dal giorno della scadenza al giorno in cui si effettua il pagamento tardivo, al tasso legale tempo per tempo vigente. Questo adempimento spontaneo è sempre consentito fino alla notifica di accertamento esecutivo.

8. Non si dà luogo a pagamento del canone se lo stesso risulta inferiore ad euro 3 (tre).

9. La Giunta Comunale può disporre, qualora si verificano straordinarie e gravi ragioni, di differire il termine del pagamento del canone.

Articolo 10

Rimborsi

1. Chiunque abbia effettuato un pagamento (parziale o totale) di quote del canone CAEP o del canone Mercati che risulti non dovuto, può chiederne il rimborso entro cinque anni dal giorno del pagamento, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone non dovuto è disposto dal Comune entro centoottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, operando la compensazione del credito con eventuali somme dovute, ove possibile o conveniente.

Articolo 11

Accertamento - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Funzionario Responsabile del Canone.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo che accerta la violazione, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi a tal fine al Funzionario Responsabile del Canone.

3. Il Comune, per il tramite del Funzionario Responsabile provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 12

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal Codice della Strada, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate

nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento canoni del canone la sanzione è applicata nella misura del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000. La sanzione per tardivo pagamento è ridotta nella misura prevista dagli articoli 13 del decreto legislativo 471/1997 e 472/1997 tempo per tempo vigenti.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 13 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché alla copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale oppure da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la

cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, immagazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 14 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 15 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone alle condizioni indicate nel Regolamento comunale delle Entrate e in base alla specifica scelta organizzativa tempo per tempo compiuta dall'amministrazione.

LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 16 Domande per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita domanda secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, tutti gli elementi utili per l'identificazione del soggetto, del luogo, della natura e caratteristiche specifiche dell'occupazione richiesta, le dimensioni degli spazi occupati, ogni elemento necessario per la gestione amministrativa della pratica, inclusi i contatti telefonici e di posta elettronica.
3. Gli uffici incaricati dell'istruttoria e del rilascio del provvedimento di concessione improntano l'istruttoria alla salvaguardia delle domande presentate, curandone, di comune intesa con l'interessato la necessaria integrazione, nello spirito dei principi di collaborazione e buona fede (art. 1 comma 2 bis della legge 241/1990).
4. La domanda deve essere corredata dai documenti previsti dall'amministrazione per la particolare tipologia di occupazione. In particolare da una planimetria o bozzetto dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio, secondo quanto precisato nel modello di domanda (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
5. In relazione alla necessità di svolgere il procedimento con celerità e in considerazione della particolarità delle situazioni interessate, se la domanda risulta incompleta l'ufficio effettua la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 di preferenza a mezzo telefono, mail ordinaria o fax oppure qualora risulti praticabile rispetto ai tempi complessivi del procedimento mediante PEC. L'ufficio competente si attiene alle stesse modalità ogni volta in cui occorra acquisire generiche o specifiche integrazioni di dati o documentale e salvaguardare la domanda o comunicazione stessa, ferma restando la prevalenza di eventuali disposizioni stabilite in leggi speciali. L'ufficio assegna 2 giorni per integrare. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'integrazione si determina diniego implicito e la richiesta viene archiviata. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
6. Espresa e distinta domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere il rinnovo o la proroga di occupazioni preesistenti.
7. Se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione mediante mera comunicazione, che si intende

approvata qualora non pervenga diniego espresso almeno 5 (cinque) giorni prima dell'occupazione stessa.

8. L'Ente, mediante atto di organizzazione interna, identifica quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

9. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto cui spettano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti. Il procedimento è svolto, quanto alle relazioni tra i differenti uffici comunali ed eventuali soggetti esterni, con l'utilizzo di sistemi telematici di scambio delle informazioni e dei documenti. Anche nei confronti del richiedente si adottano modalità di interscambio in modalità digitale.

Art. 17

Termini per la presentazione della domanda o comunicazione

1. La domanda o la comunicazione per richiedere il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico deve essere presentata nei seguenti termini:

fattispecie	Termine per la presentazione della domanda
Occupazione di suolo pubblico permanente	Almeno 60 giorni prima della realizzazione dell'occupazione o della scadenza della precedente concessione
Occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di feste ed altri eventi su suolo pubblico rientranti nella pianificazione semestrale	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione
Altre occupazioni di suolo pubblico per fattispecie temporanee onerose	Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione
Occupazioni di suolo pubblico per fattispecie esentate dal pagamento del canone	Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione

Per tutti i casi non contemplati nella tabella precedente il termine è quello ordinario di 30 giorni.

2. Le domande che non risultino conformi a questa condizione minima saranno respinte oppure autorizzate previo spostamento, concordato dall'ufficio con il richiedente, della data iniziale di occupazione in modo che l'inizio dell'occupazione abbia luogo almeno 15 giorni dopo il deposito della domanda.

3. Ai fini del computo del periodo dei 15 giorni antecedenti si assume la data di invio del fax o posta elettronica o PEC. In caso di invio con posta ordinaria si fa riferimento alla data di ricezione quale attestato dall'apposizione del numero progressivo di protocollo alla domanda.

4. Nel caso in cui il richiedente non sia in condizione di rispettare il termine minimo indicato al comma 1 potrà comunque chiedere il rilascio della concessione per occupazione temporanea, purché entro e non oltre 7 giorni antecedenti alla data prevista per l'inizio dell'occupazione. Tale richiesta, tuttavia, non è vincolante per l'amministrazione, che si riserva, in ogni caso, se accettarla, negarla oppure invitare il richiedente a spostare la data di inizio dell'occupazione. La richiesta deve pervenire esclusivamente a mezzo fax, direttamente al competente ufficio comunale. In ogni caso la presentazione della suddetta domanda o comunicazione di occupazione con preavviso inferiore ai

termini indicati al comma 1 comporta, se la stessa viene accolta, l'applicazione di una maggiorazione del canone pari a 100 euro per ogni domanda, misura ridotta a 20 euro nel caso di fattispecie esonerate dal pagamento del canone.

Articolo 18

Istruttoria della domanda e rilascio della concessione - durata

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve la domanda o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Il deposito o in alternativa la trasmissione dell'autorizzazione o concessione temporanea avrà luogo entro le ore 14 del terzo giorno lavorativo antecedente all'inizio dell'occupazione. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini sopra. Se l'ufficio rappresenta esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo immediatamente, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. La comunicazione pervenga deve pervenire almeno 7 giorni prima dall'inizio dell'occupazione.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla alle unità operative interessate per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e quando si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro 48 ore dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal servizio comunale competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, nonché alla stima del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla

realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il servizio competente o il concessionario procede alla determinazione del canone e lo comunica al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono comunicate telematicamente, subito dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Essa è sempre accordata a termine, per la durata massima di 29 (ventinove) anni. Le concessioni relative a déhors o similari o per qualsiasi uso collegato alla licenza commerciale potrà avere una durata massima di dodici anni, ovvero una durata maggiore se prevista da apposita normativa regionale di settore.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riportati precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 19 **Titolarietà della concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione,

- qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 18, comma 5;
 - g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale trova applicazione in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili. Tuttavia non è richiesta nuova concessione qualora il nuovo proprietario dell'immobile sia erede del titolare della concessione. In tal caso l'ufficio inviterà l'intestatario a depositare mera domanda di subentro ai fini della predisposizione dei documenti annuali di pagamento.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla verifica di regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, in caso di rilascio di nuova concessione il pagamento viene attribuito, per frazione calcolata in dodicesimi, al vecchio e al nuovo concessionario. Il possesso per frazione comporta attribuzione del mese in cui ha luogo il trasferimento al soggetto che occupa per più giorni; in caso di pari durata il mese è attribuito al cedente. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate. Il canone dovuto per il passo carrabile è attribuito al cedente titolare della concessione al 1° gennaio dell'anno di riferimento e per tutto l'anno in cui ha luogo la cessione.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 20

Rinnovo, proroga, disdetta, sospensione e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione occupare per l'occupazione di spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltramento di motivata istanza al competente Servizio.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità e termini previsti per il rilascio della prima concessione. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. È ammessa la proroga dell'occupazione temporanea per una durata massima ogni volta pari all'originaria richiesta e per non più di due volte.

4. Al fine di semplificare la gestione dei casi di proroga, si stabilisce che a partire dal 1° maggio 2022 in sede di rilascio della prima concessione di occupazione l'ufficio competente inserisce una clausola di autorizzazione, contestuale, in favore del concessionario, di ricorso alla facoltà di proroga della stessa occupazione, nel rigoroso rispetto dei termini stabiliti al comma 3. Se per ragioni connesse alla disponibilità degli spazi non è possibile consentire la proroga, o la stessa deve essere limitata temporalmente o negli spazi, l'ufficio che rilascia la concessione ne dà atto nel provvedimento di concessione. È fatto obbligo a chi intende fruire della proroga darne mera comunicazione, con idoneo modello e con l'apposizione di una marca da bollo da 16 euro, almeno 3 giorni prima del termine della

prima occupazione. Se tale adempimento è fatto in ritardo, l'ufficio competente oltre a liquidare il canone dovuto, applica una maggiorazione di 100 euro. Se l'adempimento è del tutto omesso l'occupazione si considera abusiva e si applica quanto previsto all'articolo 12 comma 2 del presente regolamento. Le domande di proroga riferite a cantieri iniziati prima del 1° maggio 2022 sono automaticamente accolte, senza necessità di adottare un separato provvedimento concessorio, a meno che l'ufficio competente non comunichi provvedimento di revoca, nei limiti temporali e di spazio indicati al comma 3. Ai fini di controllo il responsabile dell'occupazione deve esporre nel luogo di occupazione la prima concessione e le successive comunicazioni di proroga.

5. La disdetta anticipata di una concessione permanente deve essere comunicata per atto scritto, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.

6. Ad occupazione iniziata è inoltre ammessa la possibilità di comunicare la fine anticipata di una concessione temporanea, come nel caso di conclusione anticipata di interventi edilizi o di scavi. Essa è ammissibile solo sulla base di comunicazione scritta specifica e dà diritto all'eventuale restituzione della quota di canone calcolata in base ai giorni di mancata occupazione.

7. Il concessionario può, in presenza di eventi atmosferici o altre situazioni del tutto straordinarie che impediscano l'inizio o la prosecuzione dell'occupazione, chiedere di posticipare l'avvio o di ottenere una sospensione temporanea. L'ufficio, se ritiene che sussistano le condizioni straordinarie di impedimento, accorda lo slittamento temporale richiesto. Il pagamento, se già eseguito, viene ritenuto a scomputo della successiva occupazione sostitutiva.

8. E' consentito rinunciare all'occupazione richiesta, per gravi motivi, mediante comunicazione in forma scritta. La richiesta deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio previsto per l'occupazione. Solo nel caso in cui ritenga che la richiesta non sia accoglibile, l'ufficio emette provvedimento motivato di diniego.

Articolo 21

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato dell'ente, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni, per le concessioni permanenti, e 5 giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la sussistenza di una causa di decadenza ai sensi del comma 1, comunica le contestazioni al concessionario, assegnandogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento entro un termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23
Natura della concessione di suolo pubblico - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, e aventi, comunque, di norma durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 24
Procedimento speciale: le occupazioni occasionali

1. Ai fini del presente regolamento si intendono occupazioni occasionali;
 - a) effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive e per un massimo di 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni temporanee con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, per un massimo di 24 ore;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore.
 - f) occupazioni, realizzate per finalità promozionali o per raccolta autorizzata di fondi, poste in essere da ONLUS operanti esclusivamente nei settori sanitario e della ricerca scientifica; occupazioni, di pari finalità, realizzate da altre associazioni ambientaliste per la tutela degli animali ovvero da altre associazioni no profit di salvaguardia dell'uomo e dei diritti della persona;
 - g) occupazioni celebrative o feste realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
 - h) occupazioni per manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 20 mq e di durata non superiore alle 24 ore;

- i) occupazioni poste in essere per il tempo necessario a consentire operazioni di scarico e carico e occupazioni poste in essere per l'effettuazione di traslochi;
- j) occupazioni d'urgenza realizzate a seguito di rotture o perdite degli impianti a rete, limitatamente alle prime 48 ore;
- k) occupazioni temporanee per l'installazione o manutenzione di sistemi di videosorveglianza;

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Si applica quanto stabilito all'articolo 17 comma 4.

Articolo 25 **Procedimento speciale: le occupazioni d'urgenza**

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. A queste condizioni l'occupazione non è da considerarsi abusiva, purché l'occupante provveda ai sensi delle successive disposizioni.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro e non oltre 5 (cinque) giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 26 **Procedimento speciale: le occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del Codice della Strada il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Codice della Strada.

4. Per la rimozione delle occupazioni abusive, l'autorità competente, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 27 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del Codice della Strada, e dalle relative norme attuative.
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie e/o messaggio dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti. Nel caso di affissioni su Impianti pubblicitari, su Impianti pubblicitari si servizio non è richiesta la domanda per modifica del messaggio pubblicitario.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 28

Tipologie di mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi in posizione analoga a quanto precedentemente esposto.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate con tali caratteristiche.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiloltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 29 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Verificata la fattibilità tecnico/normativa si procede all'autorizzazione. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dagli obblighi di pagamento del canone, se dovuto, nonché dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso una volta qualora occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o per rettifica dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone almeno contestualmente all'installazione. Il mancato pagamento del canone comporta le sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.
5. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
6. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
7. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art.23 del Codice della Strada deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art.55 del DPR 495/1992,
8. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 30

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.
- l) installare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art.23 del Codice della Strada la targhetta prescritta dall'art.55 del DPR 495/1992

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 31 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 32

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata PEC.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 33

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 90 giorni, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 34

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del

ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 35

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, privi della targhetta prescritta dall'art.55 del DPR 495/1992, o effettuati in difformità dalle stesse, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. E' considerata abusiva anche l'installazione e la diffusione di messaggi pubblicitari che risultino difformi o diversi rispetto a quelli autorizzati e che si protraggono oltre la scadenza naturale della concessione.

Articolo 36

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1.La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) se adottato e comunque nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2.I criteri e gli indirizzi per la stesura di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) sono i seguenti:

- a) distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, contesto urbanistico, concentrazione demografica, alla tutela ambientale e paesaggistica e di carattere storico - artistico, alla sicurezza della circolazione stradale e del traffico;
- b) considerazione delle effettive esigenze di carattere espositivo, deducibili dalle richieste che pervengono agli uffici competenti, nonché delle concrete possibilità/esigenze di sviluppo che tendono a soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio - culturale
- c) fermo restando l'esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale, il Piano si avvale della facoltà prevista dal comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, di derogare alle distanze minime previste dalla stessa normativa per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;

- d) per meglio conseguire le finalità di tutela dell'attuale contesto socio-urbanistico l'attuazione del Piano generale può essere disciplinata anche con appositi Piani Particolareggiati che, per zone omogenee del territorio comunale, definiscano modalità e tipologia degli impianti pubblicitari che possono essere installati;
- e) Il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica;
- f) Le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni singola tipologia; si dovranno in ogni caso verificare le dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento dimensionale, sia in relazione alla fruibilità visiva, alla qualità ed alla natura dell'intorno fisico visivo, sia in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi e con il profilo paesaggistico;
- g) Il contenuto del messaggio pubblicitario non dovrà mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni;
- h) Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili e dovranno risultare rifiniti accuratamente anche se non esposti sulla pubblica via.

3. Si dispone, inoltre, che su tutto il territorio comunale:

- a) è vietata la collocazione di impianti e segnali pubblicitari, di qualunque tipologia e dimensione, su supporti precari, su monumenti e fontane, su arbusti, alberi e siepi;
- b) è vietata l'installazione di segnali pubblicitari, anche di ridotte dimensioni, posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali o collocati sui pali dell'illuminazione o sulla segnaletica in genere;
- c) è consentita la collocazione di stendardi di ridotte dimensioni su pali dell'illuminazione pubblica appositamente predisposti con opportuno supporto e previa preventiva autorizzazione;
- d) la luminosità propria o portata dei mezzi luminosi dovrà essere fissa e contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione e/o per le persone;
- e) gli apparecchi di illuminazione installati a meno di 3 (tre) metri dal suolo, devono essere apribili solo con uso di chiave o attrezzo specifico;
- f) l'installatore specializzato del settore deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 22 gennaio 2008 n. 37, ed al D.P.R. 6 maggio 2001 n. 380;
- g) la pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

IL CANONE CAEP

TITOLO IV - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CAEP)

Articolo 37

Il canone

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CAEP) è istituito e disciplinato in relazione alle previsioni dei commi da 816 a 836 della legge 160/2019. 2. Nella determinazione del canone si avrà cura di graduare l'incidenza del canone in relazione al distinto presupposto (lettere a) e b) del comma 819), nonché ai fattori di rilevanza territoriale (che è diverso tra i due presupposti) e alle specificità di ogni tipologia o fattispecie.

Articolo 38

Criteri generali per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle stabilite dalla legge (articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019).

2. Nel caso in cui la legge preveda un successivo aggiornamento delle tariffe standard indicate al comma precedente (adeguamento della misura unitaria di tariffa ovvero adeguamento sulla base di indice di adeguamento ISTAT o consimile), si darà corso all'adeguamento della tariffa standard con i seguenti criteri:

- a) se l'importo è modificato da norma di legge, si procederà ad immediato adeguamento, senza l'adozione di ulteriore atto comunale;
- b) se invece la norma di legge detta un mero criterio di adeguamento, si procede con delibera di Giunta Comunale;

3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

- a) in base alla localizzazione, che può essere diversamente valutata per le due fattispecie (occupazione di suolo ed esposizione pubblicitaria);
- b) in base alla dimensione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati;
- c) in base alla durata dell'occupazione o esposizione pubblicitaria e alla natura del caso;
- d) in base alla specificità tipologica dell'occupazione o alle caratteristiche tecniche del mezzo pubblicitario;
- e) in base al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa oppure per tener conto del valore economico connesso alla particolare visibilità del mezzo pubblicitario impiegato;
- f) alle interferenze con le aree di sosta dei veicoli, prevedendo apposite maggiorazioni per le occupazioni che interessino stalli di sosta.

4. Alla Giunta Comunale compete la determinazione finale della misura unitaria del canone, tenuto conto del sistema delle competenze fissato dal TUEL, delle riduzioni e maggiorazioni previste dal presente regolamento e di quanto stabilito al successivo articolo 41.

Articolo 39

Criteri speciali per la determinazione della tariffa del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
11. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

12. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

13. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

14. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 40

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone da applicare alle fattispecie di esposizione pubblicitaria il territorio è suddiviso in due zone: categoria speciale e categoria normale. L'esposizione di pubblicità in categoria speciale comporta l'applicazione di una tariffa maggiorata nella misura del 100%. In allegato A) sono riportate le vie o i tratti di via, i vicoli, e le piazze ed ogni altro luogo suddiviso tra le due zone.

2. Ai fini dell'applicazione del canone da applicare alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico il territorio è suddiviso in quattro zone in relazione alla diversa importanza delle stesse. In allegato B) è riportata la distribuzione delle vie o dei tratti di via, dei vicoli, e delle piazze.

3. Nella determinazione delle tariffe annuali la Giunta Comunale tiene conto anche del fattore di localizzazione per determinare gli indici coefficienti specifici.

Articolo 41

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto dei criteri generali codificati all'articolo 38 ed altresì in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie dei luoghi su base annuale e per unità di superficie occupata o dimensione del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è

effettuata utilizzando uno o più indici coefficienti specifici (I.C.S.), stabiliti annualmente dalla Giunta sulla scorta dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento all'art. 38.

4. Nella determinazione degli (I.C.S.) la Giunta garantisce il perseguimento della salvaguardia del gettito complessivo dell'entrata, pur potendo diversificare la distribuzione del carico tariffario.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 42

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, sulla base della quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata o dimensione del mezzo pubblicitario esposto, espressa in metri quadrati:

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando uno o più indici coefficienti specifici (I.C.S.), stabiliti annualmente dalla Giunta sulla scorta dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento all'art. 38.

4. Nella determinazione degli (I.C.S.) la Giunta garantisce il perseguimento della salvaguardia del gettito complessivo dell'entrata, pur potendo diversificare la distribuzione del carico tariffario.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 43

Ulteriori regole per la determinazione in concreto del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 44 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
2. In occasione dello svolgimento di manifestazioni politiche, culturali, sportive e più in generale per ogni iniziativa ammessa dall'amministrazione nel calendario degli eventi, la Giunta Comunale può accordare il patrocinio dell'ente, e contestualmente determinare una riduzione del canone dovuto per l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Allo scopo di sostenere e potenziare la ripresa delle attività commerciali cittadine colpite dall'emergenza sanitaria da COVID 19, è introdotta una riduzione del 50% per gli oneri di occupazione dovuti per le occupazioni effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, fermo restando l'esonero automatico per disposizione di legge per le occupazioni verificatesi nel 1° trimestre 2022, per le seguenti fattispecie:
 - a) aree mercatali, sia in forma fissa che alla spunta;
 - b) aree di vendita alla spunta autorizzate negli spazi limitrofi al Palasport, in occasione delle manifestazioni sportive ed artistiche.

4. Allo scopo di sostenere e potenziare la ripresa delle attività commerciali cittadine colpite dall'emergenza sanitaria da COVID 19 e dalla crisi economica conseguente alla guerra in corso in Ucraina, in via eccezionale e a valere per il solo 2023, è introdotta una riduzione del 50% per gli oneri di occupazione dovuti per le occupazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, in favore delle seguenti fattispecie:
 - a) occupazioni ricorrenti in convenzione nelle aree mercatali occupate sulla base di apposita concessione pluriennale;
 - b) occupazioni temporanee nelle aree di vendita alla spunta autorizzate negli spazi dei mercati cittadini.

Articolo 45 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone tutte le fattispecie analiticamente indicate all'art. 1 comma 833 della legge 160 del 2019, con clausola di automatico aggiornamento alle ipotesi nuove che il legislatore dovesse introdurre o diversamente disciplinare.

2. Oltre a queste ipotesi, nell'esercizio del potere assegnato dal comma 821 lettera f) della legge 160 del 2019, sono altresì esenti dal pagamento le seguenti ulteriori fattispecie:

Esposizioni pubblicitarie

- a) Marchi pubblicitari o altri mezzi pubblicitari apposti sugli impianti di ricarica dei veicoli elettrici, purché riferiti all'azienda che eroga il servizio e comunque nel limite massimo di 1 metro quadrato per colonnina;
- b) Targhette apposte sulle rastrelliere per biciclette o altro qualsiasi mezzo ornamentale, se riporta il logo e la denominazione estesa del soggetto che ha donato lo stesso strumento al patrimonio comunale;
- c) Mezzo pubblicitario identificativo del soggetto che direttamente e in modo assolutamente gratuito eroga il servizio di manutenzione di una rotonda stradale.

L'esonero di cui sopra non esime il beneficiario dalla richiesta dei necessari permessi per la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Occupazioni di suolo pubblico

- a) tutte le occupazioni occasionali indicate all'articolo 24 del presente regolamento;
- b) delle aziende interamente partecipate dal Comune, realizzate per gli scopi statutari;

- c) temporanee poste in essere da ditte appaltatrici, per l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità commissionati dallo Stato, Regione, Città Metropolitana/Provincia e dal Comune, o da aziende partecipate dai suddetti enti;
- d) temporanee realizzate per la realizzazione del progetto Open Fiber di costruzione della rete pubblica in fibra ottica a banda ultra larga;
- e) temporanee, richieste per la pianificazione e diretta gestione, senza intermediazione di terzi soggetti, dai servizi o istituzioni comunali, per i compiti di istituto;
- f) permanenti, per delimitare le aree di sosta, pubbliche o private in convenzione, del servizio di taxi, nonché tutte le occupazioni per la posa e il mantenimento della segnaletica, delle pensiline e di ogni ulteriore struttura di servizio a corredo delle aziende di trasporto pubblico, come anche per gli interventi di manutenzione delle stesse;
- g) sia temporanee che permanenti con elementi ornamentali, quali piante, fioriere, festoni e simili; l'esenzione non si estende ad eventuali messaggi pubblicitari esposti sui predetti elementi;
- h) temporanee per il commercio ambulante itinerante, nei limiti consentiti dal relativo regolamento del commercio su area pubblica o definiti in ordinanze;
- i) permanenti realizzate con accessi carrabili a raso, qualora il concedente ne faccia richiesta e rinunci, contestualmente, alla esposizione della tabella segnaletica di passo carrabile, rinunciando, di conseguenza, al servizio di rimozione di veicoli parcheggiati nello spazio antistante;
- j) permanenti realizzate con tutti i contenitori portarifiuti e temporanee, poste in essere dai produttori con l'esposizione dei bidoni e dei sacchi delle raccolte nell'ambito del servizio porta a porta integrale;
- k) temporanee poste in essere per la realizzazione delle opere pubbliche a scomputo;
- l) permanenti poste in essere con quadri elettrici o cabine inserite per l'allacciamento dei fabbricati agli impianti a rete (tipo elettricità, gas, rete telefonica e simili), posto che il canone è corrisposto, con il metodo di calcolo indicato all'articolo 46 dalle aziende erogatrici;
- m) necessarie per ragioni di ordine pubblico, calamità, ed ogni altra esigenza di ordine pubblico;
- n) temporanee, richieste dagli istituti scolastici, connesse alla didattica o che comunque prevedano la partecipazione attiva degli studenti;
- o) temporanee occorrenti per la preparazione e lo svolgimento di riprese cinematografiche o altro set, autorizzate dall'amministrazione comunale;
- p) necessarie per la posa e il mantenimento in opera, o per la relativa manutenzione, delle colonnine e degli impianti di erogazione del servizio di ricarica dei veicoli elettrici, nonché gli spazi riservati per la sosta dei veicoli in fase di ricarica;
- q) la proiezione al suolo di tende, terrazze, bow-windows ed altri elementi strutturali aggettanti rispetto alla sagoma degli edifici;
- r) porzioni di suolo pubblico che siano state richieste da condomini per interventi di manutenzione, nel solo caso in cui gli stessi non abbiano potuto occupare spazi di loro proprietà, in quanto gli stessi spazi privati siano contemporaneamente già occupati dall'autorità comunale per l'esecuzione di interventi d'urgenza a cui il condominio o i singoli condomini non abbiano dato causa o di cui non siano comunque responsabili;
- s) l'occupazione permanente realizzata con il cappotto termico applicato all'edificio e aggettante su spazio pubblico o spazio privato ad uso pubblico. Ferma restando la condizione di esonero dal pagamento del canone annuale, la posa e il mantenimento di tali strutture sarà consentita a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:
 - lo spessore massimo consentito è pari a cm 15 (fatti salvi casi particolari opportunamente documentati dal richiedente da valutare dall'area tecnica) comprensivo di intonaci e finiture;
 - il cappotto termico dovrà essere realizzato sull'intera facciata dell'edificio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche);

- dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare attenzione ai marciapiedi facendo presente che la larghezza del marciapiede, ridotta a seguito di realizzazione di cappotto termico per maggiore spessore delle pareti esterne, non può essere inferiore a 1,30 m, a valle dell'intervento, per garantire l'accessibilità. Oltre a essere garantita una larghezza minima del marciapiede pari a m 1,30, nel caso di presenza di pali dell'illuminazione o elementi di arredo urbano e/o della segnaletica verticale, dovrà essere sempre garantita una sezione minima libera di metri 0,90 m.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, vengono considerate quali "marciapiede" tutte le fasce comprese tra i muri esterni dei fabbricati e il nastro stradale asfaltato, di larghezza non inferiore a 50 cm

- qualora la posa del cappotto venga eseguita sulle facciate ai livelli più alti del fabbricato potrà essere realizzata sotto la quota di mt. 3,5, esclusivamente nel caso in cui sia garantito una larghezza minima di passaggio pedonale di 90 cm. Tale larghezza dovrà essere calcolata al netto della proiezione del cappotto sul piano di campagna;
- In caso di facciate prospettanti su strade e spazi pubblici prive di marciapiede dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
 - qualora la posa del cappotto venga eseguita sulle facciate ai livelli più alti del fabbricato dovrà essere realizzata a partire dall'altezza di mt. 3,50
 - gli interventi saranno ammessi unicamente se mantengono (dopo l'intervento) una larghezza delle corsie veicolari di m 2,75 per senso di marcia, nonché di due camminamenti pedonali di cm 90 per lato.
- che l'intervento dovrà essere compatibile con le esigenze di tutela architettonica e del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e il rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi e/o opere pubbliche in previsione sia comunali che di competenza di Enti e Amministrazioni diversi dal Comune;
- che nel caso l'intervento fronteggi una strada Provinciale o Statale dovrà essere richiesta, altresì, autorizzazione all'Ente di competenza
- che nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;
- che l'occupazione di area pubblica realizzata con il cappotto termico non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

L'esonero di cui sopra non esime il beneficiario dalla richiesta dei necessari permessi per la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

3. In occasione dello svolgimento di manifestazioni politiche, culturali, sportive e più in generale per ogni iniziativa ammessa dall'amministrazione nel calendario degli eventi, la Giunta Comunale può accordare il patrocinio dell'ente, e contestualmente determinare l'integrale esenzione dal pagamento del canone dovuto per l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Sono altresì esonerate dal pagamento del canone tutte le esposizioni pubblicitarie temporanee commissionate dalle attività economiche che abbiano la sede oppure un'unità locali nell'area interessata dal cantiere di ristrutturazione del ponte sul fiume Reno, che vengano realizzate fino al termine dei lavori e al ripristino della piena funzionalità della circolazione sul Ponte. L'esonero spetta indipendentemente dal luogo di esposizione della pubblicità temporanea sopra indicata, opportunamente autorizzata.

5. E' accordato un esonero parziale per l'anno 2022, pari al 50% del dovuto a titolo di canone annuale per l'esposizione permanente di mezzi pubblicitari, in favore dei soli negozi di vendita di vicinato che abbiano la sede oppure un'unità locali nell'area interessata dal cantiere di ristrutturazione del ponte sul fiume Reno. Qualora il canone sia già stato pagato, il Servizio Entrate provvede a liquidare e rimborsare la somma corrispondente.

6. Allo scopo di sostenere e potenziare la ripresa delle attività commerciali cittadine colpite dall'emergenza sanitaria da COVID 19, sono esonerate dal pagamento degli oneri di occupazione (permanente o temporanea), fino al 31 dicembre 2022, le seguenti fattispecie:

- a) Déhors oggetto di concessione di occupazione permanente in corso di validità e relativi a strutture, tavolini ed ogni altra forma di occupazione consimile, anche per mero deposito, già esistenti alla data del 31 gennaio 2020 e successivamente rinnovati, indipendentemente dalla classificazione del soggetto esercente;
- b) Spazi, da occupare con déhors permanenti, semi permanenti, strutture amovibili o consimili, concessi, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per l'espansione di spazi già occupati all'esterno o per la nuova occupazione all'esterno di tratti di via o piazza, autorizzati in forza delle disposizioni straordinarie emanate dallo Stato durante il periodo dello stato di emergenza.

L'esonero di cui sopra è concesso per tutte le fattispecie rientranti nei casi sopra indicati e per tutto l'arco temporale ricompreso fra il mese di marzo 2020 e il 31 dicembre 2022, rientrando nella casistica eventuali ipotesi in precedenza non ricomprese. L'esonero è riconosciuto quale concreto strumento di sostegno alla ripresa delle attività economiche considerate. L'esonero cessa di aver effetto al 1° gennaio 2023 e pertanto ogni attività interessata dovrà, nei tempi stabiliti dal presente regolamento, presentare idonea domanda di nuova concessione o per contro di revoca della concessione esistente. Gli uffici comunali, al fine di facilitare tale adempimento, invieranno apposita nota informativa per fornire agli interessati ogni informazione ed assistenza necessari.

7. Allo scopo di sostenere e potenziare la ripresa delle attività commerciali cittadine colpite dall'emergenza sanitaria da COVID 19 e dalla crisi economica conseguente alla guerra in corso in Ucraina, in via eccezionale sono esonerate dal pagamento degli oneri di occupazione (permanente o temporanea), fino al 31 dicembre 2023, le seguenti fattispecie:

- a) déhors oggetto di concessione di occupazione permanente in corso di validità e relativi a strutture, tavolini ed ogni altra forma di occupazione consimile, anche per mero deposito, già esistenti alla data del 31 gennaio 2020 e successivamente rinnovati, indipendentemente dalla classificazione del soggetto esercente;
- b) spazi, da occupare con déhors permanenti, semi permanenti, strutture amovibili o consimili, concessi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per l'espansione di spazi già occupati all'esterno ovvero per la nuova occupazione di tratti di via o piazza, autorizzati in forza delle disposizioni straordinarie emanate dallo Stato durante il periodo dello stato di emergenza e prorogate fino al 31 dicembre 2023.
- c) occupazioni realizzate con chioschi ed edicole, su tutto il territorio comunale, su area pubblica.

Articolo 46

Canone per le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata tariffa forfetaria indicata al comma 831 della legge 160 del 2019, tempo per tempo vigente.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 47
Disposizioni specifiche in materia di versamenti e scadenze

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero, contestualmente al rilascio della prima autorizzazione. Per gli importi superiori a 1.500 euro è consentito il pagamento in rate trimestrali (31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre). Il ritardato pagamento anche di una sola rata fa decadere il contribuente dal beneficio del pagamento rateale.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone relativo alle occupazioni di suolo pubblico o ai mercati in convenzione è dovuto entro il 31 marzo di ogni anno. Per importi superiori a Euro 500 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali entro il 31 marzo oppure all'atto del rilascio della concessione; le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
3. Per le fattispecie temporanee il versamento deve essere eseguito prima dell'inizio dell'esposizione; nel caso di occupazione prima del rilascio della concessione. Non è ammessa la rateizzazione degli importi. L'ufficio può tuttavia accordare il beneficio del pagamento rateale tenuto conto della sussistenza di cause eccezionali che ne consigliano l'utilizzo.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate ancora non versate fino a concorrenza dell'importo ricalcolato dovuto.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le modalità tempo per tempo stabilite dalla legge. Il Comune può, se lo ritiene opportuno o conveniente, ammettere ulteriori sistemi di pagamento, con l'intento di facilitare gli adempimenti.
10. Per il solo anno 2022 la scadenza per il pagamento delle occupazioni permanenti realizzate con banchi di mercato in convenzione è fissata al 30 settembre, se l'importo da pagare è inferiore a 500 euro; se l'importo è superiore è ammesso il pagamento in quattro rate con scadenza 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre.

11. Il pagamento tardivo del canone di occupazione di suolo pubblico, purchè effettuato entro il termine assegnato con lettera raccomandata, trasmessa nell'ambito delle attività di preventivo controllo delle posizioni (compliance), configura circostanza esimente che ne esclude la punibilità, come da previsione del d. lgs. 449/1997 – articolo 50 e dalla lettera l) dell'articolo 1 comma 133 della legge 662 del 1996.

12. Per l'anno 2023 la scadenza per il pagamento delle occupazioni permanenti realizzate con banche di mercato in convenzione è stabilita al 30 settembre, se l'importo da pagare è inferiore a 500 euro; se l'importo è superiore a 500 euro è ammesso il pagamento in quattro rate con scadenza 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 48

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle precedenti disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. In occasione dell'adozione della deliberazione annuale di determinazione delle tariffe oppure ogni volta che risulti necessario la Giunta Comunale effettua la ricognizione del parco degli impianti per pubbliche affissioni esistente.

Articolo 49

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per gli indici coefficienti specifici individuati dalla Giunta nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.

3. Il canone per l'affissione è maggiorato dei seguenti casi:

- A) per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli: 50%
- B) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (50%)
- C) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli (100%)

4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 50

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 51

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 52

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è quale dovuta quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
9. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura dell'ufficio comunale (o suo concessionario). Il termine è tassativo e se non verrà rispettato non potrà essere garantita a decorrenza dell'affissione dalla data prenotata, senza che da ciò possa derivare alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione.
10. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

FATTISPECIE SPECIFICHE

TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 53

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, ad una proprietà privata, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1, opportunamente identificato con tabella segnaletica regolamentare.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile, sempre che non si tratti di fattispecie esente.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 54

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante, posti su area pubblica, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 55

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Ai fini di favorire la diffusione del sistema di alimentazione elettrico dei veicoli e conseguentemente di disincentivare l'uso di veicoli maggiormente inquinanti, le occupazioni di suolo pubblico realizzate con tali infrastrutture di ricarica sono esentate dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Resta invece assoggettata al pagamento la fattispecie che si concretizza sotto il profilo della esposizione pubblicitaria.

Articolo 56

Occupazioni del suolo pubblico per lo svolgimento di feste o altri eventi

1. Lo svolgimento di eventi o feste su suolo pubblico è ammesso mediante percorso di pianificazione semestrale.

2. Non sono soggette alla procedura di candidatura gli eventi di iniziativa dell'Amministrazione comunale. Gli stessi eventi sono comunicati al servizio comunale competente per l'inserimento nella programmazione.

3. Chiunque intenda organizzare e svolgere una festa o evento su suolo pubblico deve, preventivamente, presentare la propria candidatura:

entro e non oltre il 30 aprile per gli eventi da svolgere tra il 1° luglio ed il 31 dicembre
entro e non oltre il 31 ottobre per gli eventi da svolgere tra il 1° gennaio ed il 30 giugno

4. L'organizzatore all'atto del deposito della candidatura precisa:

- a) quali spazi richiede per l'occupazione (tratti di vie e/o piazze);
- b) la durata dell'evento;
- c) le finalità pubbliche sociali e culturali che intende promuovere;
- d) quali strutture commerciali prevede di coinvolgere e con quale specifica proposta;

- e) quali strutture no profit ipotizza di accogliere e con quale proposta;
- f) quale costo intende praticare, distinto per macro-tipologia, agli occupanti che verranno coinvolti, specificando se intende applicare oneri specifici
- g) la planimetria o bozzetto che identifichi quanto spazio viene richiesto per la proposta commerciale e quanto per la proposta pubblica educativa e culturale.

5. Per tutelare le finalità di pubblico interesse degli eventi su suolo pubblico è necessario che almeno il 30% degli spazi effettivamente occupati (parte interessata da installazioni o comunque chiaramente delimitata con transenne o altri mezzi) siano riservati alla libera espressione delle forme aggregative o per la proposta ludico-motoria, educativa o culturale.

6. Tra gli spazi no profit di cui al comma precedente rientrano, a titolo di esempio:

- a. le aree delimitate per il ballo o l'ascolto o lo svolgimento di spettacoli;
- b. le zone destinate alle attività ludico ricreative dei bambini;
- c. le aree didattiche o informative;
- d. le aree per la pratica di discipline sportive;
- e. le aree per lo svolgimento di dibattiti o convegni.

7. Nelle aree di cui ai commi 5 e 6 l'accesso è totalmente gratuito. Non è consentita la richiesta di offerta di remunerazione in forma libera, tranne che per le associazioni no profit del terzo settore.

8. Rispetto alla condizione posta al comma 6 sono ammesse due sole eccezioni: a) gli spazi occupati da artisti di strada, che notoriamente si esibiscono con la formula "a cappello"; b) i mercatini dei bambini per la vendita o lo scambio di giocattoli o libri o fumetti usati di modico valore.

9. La Giunta Comunale, nell'esercizio delle prerogative di governo del territorio riservate dal Testo Unico Enti Locali, valuta le proposte pervenute e decide quali ammettere e quali escludere. Può ammettere con riserva una iniziativa, delineando condizioni specifiche necessarie per un ragionevole migliore esito dell'iniziativa oppure proponendo uno spostamento di data. In particolar modo può subordinare l'uso dell'area alla partecipazione di associazioni del terzo settore che l'amministrazione stessa abbia ritenuto idonee a svolgere, con efficacia, le funzioni aggregative e socio-culturali individuate ai commi precedenti.

10. Il Servizio comunale competente comunica ai candidati l'esito delle valutazioni dell'organo esecutivo, i termini entro i quali predisporre la rituale domanda di occupazione, ed ogni ulteriore adempimento necessario, avuto riguardo alla normativa sulla sicurezza, l'igiene dei luoghi, i vincoli sanitari, ecc.

11. La domanda di occupazione, redatta su specifico modello, deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La stessa dovrà essere integrata con l'invio dell'elenco completo ed analitico di ogni attività economica e no profit ammessa, almeno 24 ore prima dell'inizio della occupazione, al competente Servizio comunale, al fine di consentire i relativi controlli.

12. Il canone patrimoniale da pagare è determinato forfetariamente sulla base degli indici coefficienti specifici, da applicare alla tariffa standard, secondo la determinazione di competenza della Giunta Comunale.

13. Per facilitare la gestione amministrativa ed ogni adempimento connesso entro il 31 marzo 2021 la Giunta Comunale adotta un provvedimento unitario finalizzato a:

- a) identificare i tratti di vie e piazze ritenuti idonei alla realizzazione di eventi su suolo pubblico;
- b) determinare per ciascuna parte del territorio di cui al punto a) precedente, l'estensione territoriale espressa in mq e il costo unitario calcolato;

- c) eventuali prescrizioni specifiche;
- d) eventuali oneri specifici ulteriori da considerare (per la fruizione di servizi o a titolo di cauzione);
- e) qualificare le diverse zone in ragione della destinazione d'uso specifica, avendo riguardo anche alle politiche di marketing territoriale;
- f) individuare eventuali criteri per la selezione di associazioni di promozione culturale, sociale, delle arti figurative e tecniche, che intendano candidarsi per la tutela e promozione dei propri valori, e alle quali poter affidare, all'occorrenza, gli spazi no profit all'interno di eventi, feste e manifestazioni.

14. Per ogni iniziativa ammessa dall'amministrazione nel calendario degli eventi, la Giunta Comunale ha facoltà di accordare una riduzione del canone dovuto, determinandone l'ammontare, fino alla totale esenzione, mediante patrocinio dell'iniziativa e in relazione al diverso grado di rilevanza dell'evento. Con l'occasione valuta se l'ammissione al beneficio debba essere accompagnata dal percorso di coprogettazione previsto dal regolamento per l'attribuzione di benefici economici.

Articolo 57

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 58

Occupazioni a sviluppo progressivo (cantieri mobili)

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera graduata con l'applicazione del relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 59

Publici Esercizi

1. Le occupazioni poste in essere a servizio dei pubblici esercizi, effettuate con strutture, dehors, o altri mezzi di supporto all'attività dovranno essere assoggettate a tariffe graduate in ragione dell'importanza del mezzo.

2. La concessione per le strutture di cui al comma 1 è rilasciata su base pluriennale, al fine di garantire una opportuna continuità, anche in relazione alle attività che espongono strutture mobili.

3. Per le strutture di cui al comma 2 che facciano richiesta di concessione di durata almeno annuale è accordato il beneficio del pagamento del canone con tariffa permanente, anche se l'occupazione materiale è intermittente.

Articolo 60

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Per i lavori edili e di scavo la tariffa è applicata con applicazione delle seguenti riduzioni:

- a) nessuna riduzione se l'occupazione dura fino a 30 giorni;
- b) del 10 % se l'occupazione ha durata compresa fra 31 e 100 giorni;
- c) del 20% se l'occupazione ha durata fra 101 e 200 giorni;
- d) del 50% se l'occupazione ha durata maggiore di 200 giorni;

3. I periodi di proroga sono valutati come occupazioni a sé stanti con gli stessi criteri di computo indicati al comma precedente.

Articolo 61
Occupazione per contenitori per la raccolta dei rifiuti

1. I contenitori destinati al servizio comunale di raccolta dei rifiuti (sia i cassonetti permanenti che i bidoncini individuali del sistema porta a porta integrale) non danno luogo ad applicazione del canone.
2. Il responsabile dell'esposizione dello stesso bidoncino è responsabile di eventuali danni derivanti dalla collocazione irregolare se a lui imputabile.

Articolo 62
Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 63
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 64
Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 65
Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza pari o superiore a 0,90 metri e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale, ferme restando le norme previste dal Codice della Strada.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 66
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 67
Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno quindici giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Articolo 68
Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo di area pubblica effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 68 bis

Convenzioni per l'utilizzo temporaneo del suolo per funzioni di utilità pubblica

1. La Giunta comunale può concedere l'utilizzo di porzioni di suolo pubblico, per utilizzi temporanei o ricorrenti. Con propria deliberazione l'organo esecutivo dell'Ente riconosce il carattere di utilità pubblica connesso all'assegnazione di parti di suolo pubblico e delimita tale utilizzo nel tempo e nelle modalità, in modo da contemperare le diverse esigenze di pubblica fruizione dello spazio.
2. La convenzione è approvata con la stessa deliberazione e avrà una durata massima di cinque anni.
3. La convenzione determina in concreto la misura del canone da corrispondere annualmente, entro i valori fissati annualmente con la deliberazione con la quale la Giunta Comunale stabilisce le tariffe annuali di riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 69

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta prolungata oltre due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada.

Articolo 70

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 71

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 72 Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 73 Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 74 Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. L'ufficio competente provvede alla timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato; è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 75

Indirizzi in materia di pubblicità discriminatoria, lesiva della dignità della persona o finalizzata alla promozione del gioco d'azzardo

1. I messaggi pubblicitari contenuti in mezzi pubblicitari la cui installazione è autorizzata dal Comune di Casalecchio o che debbano essere affissi sugli impianti per pubbliche affissioni del Comune devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Prescrizione n° 1 : la pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale, tali da poter risultare indecenti, volgari o ripugnanti.

Prescrizione n° 2: la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini , non deve essere lesiva della dignità della donna e delle persone in genere, e deve evitare ogni forma di discriminazione, inclusa quella di genere.

Prescrizione n° 3: la pubblicità non può contenere messaggi di promozione del gioco d'azzardo, nemmeno se lo stesso messaggio si accompagna ad un richiamo alla moderazione nell'uso del gioco o metta in guardia dal rischio di ludopatia.

Prescrizione n° 4: il soggetto che intende effettuare promozione pubblicitaria o che affitti spazi pubblicitari è tenuto al rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

Prescrizione n° 5: il concessionario per la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'affissione di manifesti sui pubblici impianti è abilitato a vigilare sul rispetto del contenuto delle presenti prescrizioni, a negare le commesse pubblicitarie relative a messaggi contrastanti con le suddette prescrizioni e a segnalare ai servizi comunali eventuali forme pubblicitarie, rilevabili sul territorio in occasione dell'effettuazione dei controlli, che possano apparire in contrasto con le presenti linee di indirizzo.

Prescrizione n° 6: in caso di controversia circa l'ammettere o non ammettere talune forme pubblicitarie in quanto passibili di contrastare con le prescrizioni sopra dettate, il richiedente l'esposizione pubblicitaria verrà invitato ad acquisire il preventivo parere non ostativo del Comitato di Controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Tale parere dovrà essere richiesto con le modalità disciplinate dal Regolamento per i pareri preventivi del Comitato di Controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Nel caso di parere favorevole del Comitato di Controllo IAP, il Comune si riserva comunque, nel caso in cui non ne condivida la valutazione, l'adozione di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Prescrizione n° 7: l'esposizione pubblicitaria di messaggi in contrasto con le prescrizioni sopra indicate può comportare l'adozione di provvedimenti di revoca delle autorizzazioni concesse.

Prescrizione n° 8: il Comune declina ogni responsabilità che possa derivare dall'esposizione pubblicitaria di messaggi in contrasto con le presenti prescrizioni. Chi espone messaggi pubblicitari in violazione delle prescrizioni è pertanto direttamente responsabile di ogni eventuale danno derivante dalla sua condotta. Il Comune si riserva l'azione di rivalsa per ogni costo che debba sostenere a causa di esposizioni pubblicitarie difformi alle prescrizioni enunciate come anche per la rimozione di messaggi posti in violazione delle prescrizioni.

I MERCATI

TITOLO VIII – CANONE PATRIMONIALE DEI MERCATI

Articolo 76

Disposizioni generali

1. Il presente titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada.

Articolo 77

Rinvio alla normativa speciale

1. Per ogni aspetto relativo alle definizioni, alle regole che disciplinano i mercati, il loro svolgimento, la ammissione o l'esclusione e in genere ogni elemento specifico connesso alla vendita di merci in area mercatale, si fa rinvio al regolamento speciale per la disciplina del commercio su area pubblica, tempo per tempo vigente.

Articolo 78

Domanda di occupazione

1. La domanda di occupazione è assolta con la presentazione della dichiarazione richiesta dall'ente secondo le disposizioni previste dallo specifico regolamento per il commercio su area pubblica e/o la normativa nazionale e regionale di riferimento.
2. Il servizio competente a realizzare il calcolo del canone patrimoniale e ad inviare la richiesta di pagamento dello stesso acquisisce ogni informazione rilevante dal relativo servizio comunale competente.

Articolo 79

Criteri per la determinazione della tariffa del canone dei Mercati

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle stabilite dalla legge (articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019).
2. Nel caso in cui la legge preveda un successivo aggiornamento delle tariffe standard indicate al comma precedente (adeguamento della misura unitaria di tariffa ovvero adeguamento sulla base di indice di adeguamento ISTAT o consimile), si darà corso all'adeguamento della tariffa standard con i seguenti criteri:
 - a) se l'importo è modificato da norma di legge, si procederà ad immediato adeguamento, senza l'adozione di ulteriore atto comunale;

- b) se invece la norma di legge detta un mero criterio di adeguamento, si procede con delibera di Giunta Comunale.
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
- a) in base alla localizzazione;
 - b) in base all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) in base alla durata dell'occupazione e alla regolarità o meno della presenza;
 - d) in base all'importanza storica dello specifico mercato;
 - e) in base al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f) in base alla necessità di inserire o consolidare nuovi mercati periferici con l'intento di animare la vita delle periferie e potenziare i servizi di vicinanza.
4. I criteri di cui sopra sono graduati e sintetizzati con l'introduzione di uno o più indici coefficienti specifici, determinati annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Mediante la determinazione annuale degli indici I.C.S. la Giunta Comunale garantisce un rapporto equilibrato tra costi ed entrate, cercando di promuovere, nel contempo il consolidamento dei mercati istituiti.
6. L'applicazione degli indici coefficienti specifici non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
7. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 80

Classificazione dei mercati in base alla localizzazione

1. In classe prima (centrale) è collocato il mercato storico cittadino del mercoledì, in svolgimento nelle vie del centro storico della città, indipendentemente dalla via o area, del centro storico in cui viene svolto. La tariffa standard di riferimento è quella prevista dalla legge, come indicato al precedente articolo 79.
2. In classe seconda (semi-centrale) trova collocazione il mercato attualmente svolto il giovedì in Via Zampieri ed aree limitrofe. La tariffa standard applicabile a questo mercato è ridotta del 20 (venti) %.
3. In classe terza (periferica) sono collocati gli altri mercati (attualmente due: il mercato del venerdì a S. Biagio e il mercato del sabato a Ceretolo), situati in aree periferiche della città, in contesti nei quali lo svolgimento di un mercato può rappresentare un mezzo per l'animazione della zona o per il rafforzamento dei servizi di vicinanza. La tariffa standard applicabile ai mercati svolti in queste aree è ridotta nella misura del 60 (sessanta) %.
4. Sulla tariffa standard come sopra definita si applicano, per il calcolo della misura unitaria di canone dovuto, gli indici coefficienti specifici (I.C.S.), annualmente definiti, sulla base di quanto stabilito all'art. 79, dalla Giunta comunale.

Articolo 81

Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee per i mercati sono assoggettate al pagamento di un canone in base alla effettiva durata:
 - a) se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente;
 - b) se l'occupazione mercatale si protrae nel giorno specifico per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 (trenta) per cento sul canone complessivamente determinato.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di tassa giornaliera rifiuti, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 82

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate per la vendita di merce su area pubblica senza la preventiva concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini del canone in questi casi: a) si procede all'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento; b) si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si considerano, convenzionalmente, iniziate, con le stesse caratteristiche, a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2; c) alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO IX – DISPOSIZIONI STRAORDINARIE NELL’EMERGENZA SANITARIA

Articolo 83

Regime transitorio nello stato di emergenza

1. Ogni disposizione dettata dal presente Regolamento che possa risultare in contrasto con specifiche disposizioni dettate dalle Autorità statali o regionali investite del potere di regolazione, e fino a che resterà in vigore lo stato di emergenza, sarà disapplicata o coordinata sistematicamente, in modo da far prevalere la concreta disposizione statale o regionale.
2. Eventuali norme di esonero o esenzione, integrale o parziale, dal pagamento del canone o anche solo di una componente di esso, dettate dalla legge speciale prevalgono, nei limiti della loro efficacia temporale, sulle disposizioni contenute nel presente regolamento. La loro prevalenza è limitata allo stato di emergenza in atto.
3. Al termine dello stato di emergenza ogni disposizione contenuta nel presente titolo cesserà di avere effetto e troveranno immediata applicazione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 84

Norme transitorie speciali in materia di occupazione di suolo pubblico

1. Fino a che resterà in vigore lo stato di emergenza sanitaria da COVID 19 è sospesa la procedura di candidatura ordinariamente prevista all’articolo 56.
2. Qualora, nondimeno, risulti possibile organizzare, pur nella vigenza dello stato di emergenza, eventi su suolo pubblico (con l’adozione delle particolari restrizioni e tutele definite con specifica norma nazionale o regionale), sarà consentito proporre specifica candidatura depositando direttamente la domanda di occupazione, in competente bollo, almeno 60 giorni prima dell’inizio della occupazione. In presenza di condizioni di contesto che lo consentano, la Giunta Comunale può acconsentire che il suddetto termine sia abbreviato.
3. La domanda dovrà essere corredata da adeguato piano della sicurezza, da redigersi con l’osservanza di tutte le disposizioni ordinarie e di quelle speciali introdotte per la tutela della salute pubblica.
4. Il competente Servizio comunale, ricevuta la richiesta, la sottopone alla valutazione preliminare dell’organo esecutivo che ne esaminerà la praticabilità, valuterà i rischi specifici e disporrà le condizioni specifiche da dettare, affinché l’iniziativa possa svolgersi al massimo grado di sicurezza.
5. Il conseguente provvedimento di concessione del suolo pubblico conterrà tutte le prescrizioni disposte dall’organo esecutivo.
6. Ogni ulteriore domanda di occupazione, sia onerosa che in esonero dal pagamento del canone, che venga depositata nel corso dell’emergenza sanitaria comporta l’assunzione di responsabilità, da parte del richiedente, del rispetto di ogni prescrizione, da qualunque autorità emanata, che sia stata dettata per la tutela della salute ed incolumità pubbliche.
7. Qualora possano sorgere dubbi circa il rischio di diffusione del contagio da COVID 19 a motivo del rilascio della concessione di utilizzo del suolo pubblico, il competente Servizio potrà invitare il richiedente a integrare la domanda con una specifica attestazione delle misure di salvaguardia e dei protocolli di sicurezza che si intende adottare.
8. Se permane uno stato di possibile elevato rischio il Servizio sottopone la richiesta al vaglio preventivo dell’organo esecutivo, che ne valuta la praticabilità in sicurezza, disponendo eventuali prescrizioni specifiche.
9. In relazione allo stato di incertezza derivato dalla reiterazione di norme emesse a causa dell’emergenza sanitaria, che possono aver suscitato l’impressione al detentore della concessione di non dover procedere a tempestivo rinnovo, la scadenza delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 è per tutte rinviata di diritto al 30 giugno. Il competente servizio rammenta agli interessati gli adempimenti da svolgere in tempo utile per garantire che il rinnovo avvenga nei tempi regolari.

10. Non si dà luogo ad applicazione della maggiorazione di cui all'art. 17 comma 4 alle domande di occupazione di suolo pubblico riferite a dehors o estensioni di dehors o consimili fino al 31 dicembre 2023.

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli importi eventualmente liquidati e riscossi per le fattispecie di esposizione pubblicitaria o di occupazione di suolo pubblico nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, sono acquisiti dovuti quale somma in acconto del nuovo canone dovuto. L'ufficio preposto provvede alle eventuali operazioni di conguaglio necessarie.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 commi 5 e 6.
4. In via eccezionale la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 può essere effettuata, per il solo anno 2021, entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Articolo 86 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 87 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento trova applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore legale.
2. Le disposizioni in materia di canone patrimoniale trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, in quanto i previgenti regimi di prelievo sono stati sostituiti dal nuovo canone CAEP e dal nuovo canone dei Mercati per espressa disposizione dell'articolo 1 comma 816 della legge 160 del 2019.
3. Le somme eventualmente riscosse in via provvisoria e a titolo di acconto in forza della deliberazione consiliare n° 79 del 17/12/2020, sono scomutate a titolo di acconto dal canone rideterminato in forza dell'applicazione del presente regolamento e delle tariffe finali decise dalla Giunta comunale.
4. Non si dà luogo a recupero di importi a conguaglio qualora la differenza sia pari o inferiore a 10 euro.

ALLEGATI

Allegato A) - Elenco delle vie e piazze, in categoria speciale ai fini della applicazione del calcolo alle esposizioni pubblicitarie

Via Porrettana dal confine con Bologna all'intersezione con Via Duse

Via Marconi

Via Garibaldi

Via Mazzini

Via Pascoli

Via Petrarca

Via XX Settembre

Via Carducci

Piazza della Repubblica

Piazza del Popolo

Piazza Stracciari

Rotonda Villeneuve

Via Marilyn Monroe

Via John Lennon

Via Antonio De Curtis

Via Fausto Coppi

Via Gino Cervi

Piazza degli Etruschi

Via Bazzanese dalla Rotonda Biagi fino alla Chiesa di Ceretolo, all'intersezione con via Podgora

Rotonda Biagi

Via Ronzani fino al civico 25

Via Trieste (da Via Ronzani a Via Lido)

Piazza Beccari

Via Aldo Moro (tratto compreso fra la grande Rotonda del comparto Meridiana ed il sottopasso di collegamento al plesso scolastico Tovoli)

Via Aldo Moro (Galleria Meridiana)

Via Cristoni nel tratto compreso fra la grande Rotonda del comparto Meridiana e l'intersezione con Piazza degli Etruschi

Via Berlinguer

Rotonda Meridiana

Piazza Rita Levi Montalcini

Tutte le altre vie e piazze sono incluse in categoria normale.

Allegato B) - Elenco delle vie e piazze ai fini dell'applicazione del canone alle occupazioni di suolo pubblico

Vie e tratti di strada o piazza ascritti alla PRIMA CATEGORIA

Piazza degli Etruschi

Via Aldo Moro (tratto galleria e piazzale del cinema)

Via Antonio De Curtis

Via Gino Cervi

Parcheggio Palasport e degli attigui Centri Commerciali

Via Fausto Coppi (da Via Gino Cervi alla Rotonda Villeneuve)

Via Monroe

Via John Lennon

Rotonda Villeneuve

Vie e tratti di strada o piazza ascritti alla SECONDA CATEGORIA

Via Marconi, dall'intersezione con la ferrovia a Piazza della Repubblica

Piazza della Repubblica

Piazza Carlo Beccari

Piazzale e Giardino dei Caduti

Via Pascoli

Via Mazzini

Piazza del Popolo

Via XX settembre

Via Petrarca

Parcheggio Piazza Rita Levi Montalcini fino all'intersezione con Via Toti

Vie tratti di strade o piazze ascritti alla QUARTA CATEGORIA

Via Tizzano

Via Marescalchi

Via Galluzzo

Via Rosa

Vialetto Baldo Sauro

Via Bolsenda

Via della Scaletta

Vialetto Collado Carlo Martinez

Via Genova

Vialetto Arthur Ashe

Via dei Bregoli

Vicolo dei Carrettieri

Vie e tratti di strade o piazze ascritti alla TERZA CATEGORIA

Tutte le rimanenti zone, vie e piazze rientrano nella categoria TERZA